REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:

GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel ricorso in sede di legittimità, iscritto al n. 175 del Ruolo Generale dell'anno 2024

TRA

CONTRO

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

OGGETTO: ANNULLAMENTO

- della determinazione della Regione Abruzzo – Servizio DPE016 – Genio Civile di L'Aquila – Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti n. DPE016/142 del 9.7.2024 recante pronuncia di improcedibilità rispetto alla istanza di concessione di derivazione di acque pubbliche del corpo idrico sotterraneo per uso industriale in località Campo Dragone nel Comune di Scontrone (AQ) avanzata dalla Fratelli Melone S.r.l. con istanza acquisita al prot. n. 56237 del 7.9.2011, nonché contestuale ordine di rimozione delle opere di derivazione e di ripristino dei luoghi nella suddetta località;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi comprese le note della Regione Abruzzo – Servizio DPE016 – Genio Civile di L'Aquila – Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti prot. n. 343831/18 del 6.12.2018, prot. n. 168736 del 23.4.2024 e prot. n. 221040 del 29.5.2024.

FATTO

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

1.La Fratelli Melone S.r.l. è una società che si occupa sin dalla sua costituzione nel 1967 dell'attività di escavazione dei materiali sabbiosi dalle cave di proprietà, nonché della conseguente lavorazione e commercializzazione degli inerti e della relativa trasformazione in conglomerati cementizi e manufatti in cemento; l'impianto di lavorazione e produzione di inerti si trova nel Comune di Scontrone, in località Campo Dragone.

2. Con il presente ricorso ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo – Servizio DPE016 – Genio Civile di L'Aquila – Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti n. DPE016/142 del 9.7.2024 recante pronuncia di improcedibilità rispetto alla istanza di concessione di derivazione di acque pubbliche dal corpo idrico sotterraneo per uso industriale in località Campo Dragone nel Comune di Scontrone (AQ) avanzata dalla medesima società con istanza acquisita al prot. n. 56237 del 7.9.2011, nonché contestuale ordine di rimozione delle opere di derivazione e di ripristino dei luoghi nella suddetta località.

2.1. A fondamento del ricorso la società assume, in punto di fatto, di essersi attivata sin dal 1994 per il conseguimento di una concessione di derivazione di acque superficiali ad uso industriale dal lago artificiale esistente presso la già menzionata Località Campo Dragone.

2.2. In mancanza di riscontri sulla richiesta formulata nel 1994 alla Regione Abruzzo per l'autorizzazione a derivare acqua ad uso industriale ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 1285 del 1920 e dopo aver richiesto nel 2007 al Servizio Genio Civile della Provincia di L'Aquila (nel frattempo subentrata nelle competenze regionali) la licenza di attingimento provvisorio annuale di

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

acqua (di cui all'art. 56 del R.D. n° 1775/33 e ss.mm.ii.), la Fratelli Melone S.r.l. richiedeva al Servizio Demanio Idrico della Provincia, con nota del 24.8.2011, acquisita al prot. n. 56237 del 7.9.2011, corredata dei necessari allegati, il rilascio della concessione preferenziale a derivare acque superficiali ad uso industriale, ai sensi dell'allora vigente Regolamento Regionale di cui al Decreto Presidente della G.R. n. 3/Reg del 13.8.2007 pubblicato sul Bura n. 5 straordinario del 5.9.2007.

2.3. Nell'ambito di tale procedimento si erano succedute richieste di integrazioni, alle quali la società forniva riscontro, per cui, su richiesta del Servizio Demanio Idrico di cui alla nota prot. n. 14393 2 del 4.3.2014, la Regione Abruzzo – Servizio Gestione delle Acque, con nota prot. n. 112419 del 23.4.2014, esprimeva parere favorevole, ai sensi dell'art. 13, co. 3, lett. B), del suddetto regolamento regionale n. 3/2007.

2.4. Nel frattempo, tuttavia, l'Autorità di Bacino di rilievo regionale della Regione Abruzzo e del bacino interregionale del Fiume Sangro, con nota del 92345 del 2.4.2014, ai fini dell'espressione del parere di competenza di cui all'art. 7 r.d. n. 1775/1933, richiedeva una serie di integrazioni e chiarimenti alla Fratelli Melone S.r.l., riscontrata da quest'ultima con nota dell'8.5.2014, nella quale veniva precisato come, all'esito del contatti telefonici intercorsi con l'istruttore della pratica, fosse stato verificato che le integrazioni richieste potevano ritenersi soddisfatte dalla relazione integrativa del 16.10.2013 già inoltrata.

2.5. A fronte dell'inerzia dell'Autorità di Bacino, pur sollecitata per l'espressione del prescritto parere, il Servizio Demanio Idrico, con nota prot. 6076 del 5.2.2015 richiedeva al Ministero dell'Ambiente e alla Regione

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

Abruzzo la nomina di un commissario *ad acta,* al fine di provvedere al rilascio del parere, dando atto nel frattempo della sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 43, comma 13, lett. A), del regolamento regionale.

2.6. Dopo circa quattro anni di stasi procedimentale, con nota prot. n. 343831/18 del 6.12.2018, la Regione Abruzzo – Servizio DEP016 Genio Civile di L'Aquila – Uffici Gestione Invasi, sbarramenti regionali e assetto demanio idraulico, riacquisita nelle more la competenza in ordine all'istanza in oggetto, richiedeva alla Fratelli Melone s.r.l., ai fini del prosieguo dell'iter istruttorio, di fornire le integrazioni richieste con la (già superata) nota dell'Autorità di Bacino del 2014; e segnatamente integrazioni sulla "congruità delle portate e dei volumi richiesti rispetto alle necessità dichiarate" in accordo con gli obiettivi del comma 1 dell'art. 98, D.lg. 152/06 poiché "*la documentazione integrativa (Relazione Tecnica Integrativa) a firma del dott. Lino Prezioso non è esaustiva e non risolve completamente i dubbi circa la capacità di ricarica della falda a seguito di un prelievo della stessa che risulta "abbondante", come rilevato nella sopracitata nota. Inoltre, si richiede di chiarire quali sono le opere di mitigazione ambientale previste, destinate alla salvaguardia qualitativa delle risorse, che si intendono adottare, o nel caso contrario motivarne l'esclusione*".

Tale nota, in tesi attorea, risultava del tutto incongrua rispetto al richiamato e documentato effettivo stadio ed assetto procedimentale, in relazione al quale la società, nella sospensione disposta dalla citata nota provinciale, aveva riposto il legittimo affidamento nell'intervento del commissario *ad*

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

acta di cui era stata richiesta la nomina dalla stessa Provincia, nella reiterata inerzia dell'Autorità di Bacino.

Tanto è vero che alla Fratelli Melone S.r.l., in tesi attorea, sarebbe inizialmente sfuggita la stessa ricezione di questa inaspettata ed intempestiva richiesta, poi riscontrata senza alcuna difficoltà nell'ottobre del 2023.

2.7. Infatti, a seguito di un verbale di accertamento e contestazione di prelievo abusivo dell'acqua disposto da ufficiali della Stazione dei Carabinieri Forestali di Castel di Sangro in data 5.12.2022 – che non aveva avuto alcun esito a seguito degli scritti difensivi inviati dalla società – onde fornire nuovo impulso al procedimento di rilascio della concessione, avviato sin dal 2011, con nota del 2.10.2023 la società ricorrente provvedeva a trasmettere alla Regione Abruzzo, anche quale puntuale riscontro alla richiesta di integrazioni del 2018, apposita relazione tecnica del 29.9.2023 avente ad oggetto "*Valutazione del rischio ambientale ex-ante ai sensi della d.g.r. 778/2020 e della circolare 0041194/21 del 04/02/2021 e del decreto n. 2/reg. del 17/08/2023 – disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica"*, con relativi allegati .

2.7.1. Con nota prot. n. 0168736/24 del 23.4.2024 la Regione Abruzzo richiedeva poi alcuni chiarimenti in relazione alla documentazione inviata, forniti dalla Fratelli Melone S.r.l. con nota del 23.5.2024.

2.7.2. Con nota prot. n. 0221040/24 del 29.5.2024 la Regione comunicava alla società, ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, un preavviso di improcedibilità della istanza, opponendo, in tesi, quattro inediti profili ostativi alla prosecuzione dell'iter procedimentale (mai rappresentati prima né oggetto di alcuna specifica richiesta istruttoria).

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

In particolare, con la comunicazione dei motivi ostativi si evidenziava che: "*La documentazione trasmessa dalla ditta, con nota acquisita in data 24/05/2024 prot.n. 213390, è risultata incompleta. Nello specifico:*

- i quantitativi di acqua necessari alla conduzione dell'attività della ditta, dichiarati nella relazione tecnica acquisita in data 03/10/2023 con protocollo 402755 e confermati nella nota acquisita in data 24/05/2024 con prot. 213390 risultano superiori a quelli riportati nell'istanza di concessione acquisita in data 07/09/2011 con protocollo 56237, con conseguente discordanza di dati. Pertanto, le valutazioni tecniche e ambientali sono state determinate su quantità di prelievi inferiori, rispetto a quelle effettivamente utilizzate ad oggi e necessarie ai fini dell'attività della ditta, quindi non attendibili;

- la ditta non trasmette alcuna informazione sull'uso e sulle modalità di approvvigionamento della risorsa idrica per l'immobile censito nella part. 171 fg. 19 e citato nell'istanza di concessione, né la destinazione dell'immobile in relazione all'attività della ditta;

- non è stata chiarita la modalità di approvvigionamento della risorsa idrica per i servizi igienici presenti nell'attività e per il fabbricato ad uso residenziale (cat A/2) censito nella part. 93 del foglio 19;

- non è stato trasmesso il computo metrico estimativo riguardante la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi al termine della concessione".

2.7.3. Con nota del 6.6.2024 la Fratelli Melone S.r.l. riscontrava la già menzionata nota.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

Quanto al primo rilievo ostativo, riferito alla sottostima della portata richiesta quanto alla stima effettiva del fabbisogno, veniva precisato innanzitutto che "*gli elaborati tecnici redatti nel 2023 e successivamente trasmessi (ottobre 2023) hanno preso in considerazione i consumi relativi all'istanza del 2011 che richiedeva volumi di circa 226.800 m3/anno, Qmax=15 l/s e Qmedia=7,19 l/s per uso industriale. Nella documentazione tecnica, inoltre, si considerano anche i consumi effettivi registrati dalla Azienda in quanto dalla data del 21/06/2013 è stato installato un contatore per la valutazione dei volumi idrici prelevati*"; quindi, venivano sintetizzati i dati (invero già riportati nella suddetta relazione) emersi dalle letture eseguite a far data dal 21.6.2013 e fino al 9.5.2023 e veniva ulteriormente rilevato come anche i "canoni di concessione" richiesti dall'amministrazione a partire dal 2008, erano commisurati su di un quantitativo massimo di 300.000 mc/anno.

Quanto al secondo rilievo, veniva precisato che il riferimento all'immobile censito al fg. 19, part. 171 costituiva un mero refuso, da non prendere in considerazione, come già segnalato precedentemente agli uffici.

Quanto al terzo rilievo, veniva prudentemente trasmessa documentazione attestante l'invio, a far data dal 2014 e dal rinnovo nel maggio 2024, di apposita istanza per la fornitura di acqua per gli immobili censiti al fg. 19, part. 93.

Quanto al quarto rilievo, veniva riportato il computo metrico estimativo riguardante gli interventi di rimozione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi al termine della concessione.

3. Cionondimeno, con determinazione n. DPE016/142 del 9.7.2024, la Regione Abruzzo dichiarava la improcedibilità della istanza di concessione

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento regionale di cui al Decreto n. 2/Reg./2023, ritenendo che "*non si può procedere all'acquisizione dei pareri ai sensi dell'art. 18 del medesimo Regolamento*", sulla scorta dei seguenti profili:

"- Quantitativi di acqua necessari alla conduzione dell'attività della ditta. Trattandosi di un'utenza in atto, dalle dichiarazioni della ditta, acquisite nelle precedenti note e dalle letture dei contatori di portata, si evince un consumo superiore a quello richiesto nella domanda di concessione. Come previsto dalla Parte X del Decreto n.2/Reg. del 17.08.2023, nell'Elaborato ET.2-Relazione Tecnica punto 4), si devono riportare le caratteristiche del prelievo ossia volume annuo, portata massima e media di prelievo, durata del prelievo ed eventuale modulazione dello stesso nel tempo. Secondo l'art.3 del regolamento vigente, lettera x), il volume di prelievo viene definito come "la quantità di acqua, espressa in mc/anno, corrispondente al volume totale concesso nel corso dell'anno solare". È evidente che il volume deve essere riferito all'anno solare e non alla media dei consumi registrati negli anni. Inoltre, non sono state trasmesse le letture dei consumi per le annualità 2023 e 2024.

Nell'ultima nota, acquisita in data 07/06/2024 con prot. n. 23670, la ditta ha nuovamente dichiarato che "la portata media annuale effettivamente prelevata è inferiore al valore medio stimato (pari a 226.800 mc)". La mancanza di dati congrui riferita all'istanza di concessione idrica di un prelievo in atto rende impossibile proseguire nell'istruttoria.

- Modalità di approvvigionamento della risorsa idrica per i servizi igienici presenti nell'attività e per il fabbricato ad uso residenziale (cat A/2) censito

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

nella particella 93 del foglio 19 del Comune di Scontrone. Dalla documentazione presentata dalla Ditta, l'approvvigionamento potabile per le civili abitazioni e per l'attività produttiva ricadenti nel Fg. 19 Part. 93 del Comune di Scontrone è garantito dalla Sorgente situata nel Foglio 8 P.lla 87 del Comune di Alfedena ma per tale prelievo non è stata presentata istanza e/o adeguata documentazione".

3.1. Con il medesimo provvedimento la Regione rilevava come "*ai sensi degli artt. 49 e 55 del Decreto n.2/Reg. del 17.08.2023, la derivazione o l'utilizzazione di acqua pubblica, in assenza di un provvedimento autorizzativo o di concessione, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 17 del Regio Decreto 1775/1933"*, diffidando la Fratelli Melone S.r.l. a prelevare acqua pubblica in maniera abusiva e ordinava "*la rimozione delle opere di derivazione e il ripristino dei luoghi in località Campo Dragone nel Comune di Scontrone (AQ)*", indicando altresì l'iter amministrativo da seguire.

4. Ciò posto la società, a sostegno del ricorso ha articolato, in due motivi, le seguenti censure:

I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10-BIS L. N. 241/1990, DELL'ART. 7 E SS. R.D. N. 1775/1933 E DEGLI ARTT. 13, 18 E DELL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2023. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; ERRONEITÀ DEI FATTI E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI; ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E SS. L. N. 241/1990, DELL'ART. 17 R.D. N. 1775/1933 E DEGLI ARTT. 49 E 55 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2023. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; ERRONEITÀ DEI FATTI E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI; ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.

5. Si è costituita la Regione Abruzzo, instando per il rigetto del ricorso, sottolineando tutte le integrazioni documentali richieste in relazione all'istanza di cui è causa ed evidenziando che nell'aprile 2016 la competenza delle concessioni delle piccole derivazioni idriche era tornata alla Regione.

6. Espletata l'istruttoria innanzi al giudice delegato, precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusionali ad opera delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica dell'11 marzo 2026.

DIRITTO

7. Viene in decisione l'impugnativa da parte della società Fratelli Melone S.r.l. della determinazione della Regione Abruzzo – Servizio DPE016 – Genio Civile di L'Aquila – Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti n. DPE016/142 del 9.7.2024, recante pronuncia di improcedibilità rispetto alla istanza di concessione di derivazione di acque pubbliche dal corpo idrico sotterraneo per uso industriale in località Campo Dragone nel Comune di Scontrone (AQ) avanzata dalla ricorrente con istanza acquisita al prot. n. 56237 del 7.9.2011, nonché contestuale ordine di rimozione delle opere di derivazione e di ripristino dei luoghi nella suddetta località.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

8. Il provvedimento gravato, essendo stati superati con le controdeduzioni ex art. 10 *bis* l. 241/90 due dei motivi ostativi indicati nel preavviso di diniego, è fondato sui due restanti profili ostativi, ovvero in sintesi sul rilievo che i fabbisogni effettivi della società, quanto al prelievo, erano superiori a quelli indicati nell'istanza di derivazione presentata nel 2011 e che comunque vi era un'incongruenza fra i dati dichiarati e quelli relativi al fabbisogno effettivo, e, comunque, non vi era alcuna certezza di detti dati, nonché sul rilievo che l'approvvigionamento potabile per le civili abitazioni e per l'attività produttiva ricadenti nel Fg. 19 Part. 93 del Comune di Scontrone era garantito dalla Sorgente situata nel Foglio 8 P.lla 87 del Comune di Alfedena ma per tale prelievo non era stata presentata istanza e/o adeguata documentazione.

9. La società ricorrente con il primo motivo di gravame ha contestato il duplice presupposto motivazionale posto a base dell'atto gravato, mentre con il secondo motivo di ricorso ha censurato, per illegittimità derivata, il gravato provvedimento nella parte in cui, in ragione della ravvisata improcedibilità della istanza, diffida la società a prelevare l'acqua pubblica in maniera abusiva e ordina la rimozione delle opere di derivazione e il ripristino dei luoghi in località Campo di Dragone, prescrivendo il relativo *iter* amministrativo da seguire.

10. Segnatamente, con il primo motivo la società evidenzia *in primis* l'illegittimità della determinazione di improcedibilità impugnata nella parte in cui, rimettendo in discussione quanto già acquisito in sede di istruttoria a far data dal 2014, aveva, in tesi, inopinatamente ravvisato la insussistenza dei

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

presupposti per procedere con l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 18 del vigente regolamento regionale n. 2/2023.

In tesi attorea la Regione Abruzzo avrebbe omesso del tutto di considerare che, a seguito delle integrazioni richieste dal Servizio provinciale procedente ed effettivamente fornite dalla società interessata tra il 2012 e il 2013, era già stata ravvisata la compiutezza ed esaustività della domanda di concessione e dei relativi allegati e, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per procedere con la richiesta dei pareri prescritti dall'art. 13 dell'allora vigente regolamento regionale n. 3/2007.

Con nota prot. n. 14393 del 4.3.2014 la Regione aveva invitato l'Autorità di Bacino e la Regione Abruzzo – Servizio Gestione delle Acque a rimettere i pareri di rispettiva competenza.

Il Servizio di Gestione delle Acque aveva espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13, co. 3, lett. B), del suddetto regolamento regionale n. 3/2007 con nota prot. n. 112419 del 23.4.2014, mentre l'Autorità di Bacino con nota del 92345 del 2.4.2014 aveva richiesto talune integrazioni e chiarimenti alla Fratelli Melone S.r.l., riferiti all'effettivo fabbisogno e utilizzo delle acque per i processi produttivi, onde valutare la congruità dei volumi richiesti con gli utilizzi previsti.

In tesi attorea la suddetta richiesta era scaturita da una mancata disamina da parte della Autorità di Bacino della relazione tecnica del 16.10.2013.

Tanto è vero che, a fronte dell'inerzia di detta amministrazione, il Servizio Demanio Idrico con nota prot. 6076 del 5.2.2015 aveva richiesto al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Abruzzo la nomina di un commissario *ad acta,* al fine di provvedere al rilascio del parere, dando atto nel frattempo della

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 43, co. 13, lett. A), del regolamento regionale; ma tale nomina commissariale non era mai intervenuta, perché superata dalla immotivata (ri)apertura della istruttoria sulla domanda disposta dalla Regione con nota del 6.12.2018 ai fini del prosieguo dell'iter procedimentale e dell'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino.

In tesi attorea la Regione Abruzzo, anziché procedere autonomamente con ulteriori e ridondanti richieste istruttorie, vista pure l'abnorme durata del procedimento, avrebbe semmai dovuto dare seguito alla richiesta di nomina commissariale, ai fini della espressione del parere mancante, ovvero al più sollecitare l'Autorità di Bacino a renderlo.

Risulterebbe peraltro violata pure la chiara previsione di cui all'art. 13 del regolamento regionale n. 2/2023 (impropriamente citata nel provvedimento impugnato) che, al pari di quella di cui all'art. 12 del previgente regolamento n. 3/2007, prescriverebbe che le richieste di regolarizzazione della incompletezza della domanda e dei relativi allegati sono avanzate entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa, salva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione "*qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell'iter istruttorio*"; situazione quest'ultima che, in tesi attorea, non risulterebbe essersi verificata nella specie, dal momento che l'amministrazione regionale – dopo che erano già stati richiesti e in parte anche già rilasciati pareri degli enti competenti – aveva inopinatamente ed incomprensibilmente ritenuto di far retrocedere il procedimento ad una fase anteriore, formulando richieste integrative all'interessata, tanto immotivate e inconferenti, quanto non necessarie.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

La società ricorrente evidenzia dunque l'erroneità e incongruità degli atti regionali, fondati su di una lettura del tutto errata, superficiale ed equivoca della stessa domanda di concessione e dei relativi allegati. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del regolamento regionale n. 2/2023 la domanda di concessione è "*corredata dalle informazioni e dalla documentazione amministrativa e tecnica di cui all'Allegato A, Parte I"* e, ai sensi del successivo art. 13, le richieste istruttorie necessarie ai fini della prosecuzione dell'iter si riferiscono alle ipotesi di incompletezza o irregolarità delle informazioni e dei contenuti di cui al predetto art. 12, comma 1.

La Regione non risulterebbe avere contestato alla Fratelli Melone S.r.l. alcuna incompletezza o irregolarità rispetto a informazioni e documenti di cui al richiamato Allegato A – Parte I del regolamento regionale, risultando invero la domanda e i relativi documenti completa di quanto ivi previsto (come del resto già accertato sin dal 2014).

La ricorrente quanto al primo rilievo riferito ai "*quantitativi di acqua necessari alla conduzione dell'attività della ditta*" evidenzia il palese equivoco nel quale sarebbe incorsa la Regione, laddove aveva rilevato che, sulla scorta della documentazione acquisita, "*si evince un consumo superiore a quello richiesto nella domanda di concessione".*

Tale rilievo, in tesi attorea, non troverebbe alcuna corrispondenza con i dati riportati nella relazione tecnica prodotta dall'impresa e con quanto ulteriormente precisato nelle note istruttorie, laddove si dava atto in sintesi che "*la portata media annuale effettivamente prelevata è inferiore al valore medio stimato (pari a 226.800 mc)"* (dato riportato anche nel provvedimento impugnato), risultando detto rilievo frutto dell'erroneo riferimento da parte

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

della Regione alla originaria istanza presentata dalla società nel 2007, con la quale si era richiesta la licenza per attingere un quantitativo di acqua inferiore a 86.400 mc/anno (pure citata nella parte narrativa della determina gravata). Infatti, l'istanza di concessione, cui doveva aversi riguardo, era quella acquisita al prot. n. 56237 del 7.9.2011 presentata al fine di conseguire la "*concessione per il prelievo della risorsa idrica per un quantitativo di acqua pari a 226.800 mc/anno, Qmax=15 l/s e Qmedia= 7,19 l/s per uso industriale*" (v., in tal senso, sempre la parte ricostruttiva della determinazione impugnata). Non vi era dubbio quindi che il consumo di acqua indicato nella documentazione tecnica riferita alla domanda era perfettamente in linea e coerente (e comunque giammai superiore) a quello richiesto nella istanza di concessione.

La ricorrente contesta anche la parte motiva in cui si osserva che, "*Come previsto dalla Parte X del Decreto n.2/Reg. del 17.08.2023, nell'Elaborato ET.2-Relazione Tecnica punto 4), si devono riportare le caratteristiche del prelievo ossia volume annuo, portata massima e media di prelievo, durata del prelievo ed eventuale modulazione dello stesso nel tempo. Secondo l'art.3 del regolamento vigente, lettera x), il volume di prelievo viene definito come "la quantità di acqua, espressa in mc/anno, corrispondente al volume totale concesso nel corso dell'anno solare*".

Infatti, tutti i già menzionati dati e informazioni erano riportati nella relazione tecnica del 29.9.2023 trasmessa dalla Fratelli Melone S.r.l..

Pretestuoso sarebbe poi il riferimento contenuto nella determinazione impugnata alla mancata trasmissione delle "*letture dei consumi per le annualità 2023 e 2024"* considerato che (i) la relazione era del settembre

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

2023, (ii) le letture arrivavano fino al maggio 2023 e (iii) che, ad ogni buon conto, mai la Regione aveva avanzato alcuna richiesta di invio delle letture dei contatori con riferimento al 2023 e al 2024 nelle richieste istruttorie presentate ovvero ancora nel preavviso di improcedibilità. Tutto ciò fermo restando che, ad ogni modo, non avendo avuto modo né ragione di farlo prima, la società ricorrente produceva direttamente dinanzi a questo Tribunale le letture dei contatori riferite alla seconda parte del 2023 e al 2024 (in tesi attorea allegato 24).

Contesta poi il rilievo della Regione secondo cui "*il volume deve essere riferito all'anno solare e non alla media dei consumi registrati negli anni*", posto che nella predetta relazione e nei relativi allegati erano invero riportati tutti i dati richiesti, cui si aggiungevano peraltro le ulteriori precisazioni di sintesi fornite nella nota integrativa del 6.6.2024, di riscontro al preavviso di improcedibilità ove, in maniera dirimente, si dava atto che nella relazione si considerano anche "*i consumi effettivi registrati dalla Azienda in quanto dalla data del 21/06/2013 era stato installato un contatore per la valutazione dei volumi idrici prelevati*" .

Parte ricorrente evidenzia la genericità del profilo ostativo opposto dalla Regione, non risultando comprensibile il riferimento alla "mancanza di dati congrui" che renderebbe impossibile proseguire nella istruttoria, essendosi la società premurata anche di riportare i dati effettivi (mai contestati) dei prelievi registrati per l'uso industriale.

11. Irragionevole ed inconferente risulterebbe poi il secondo rilievo ostativo riferito alla "*modalità di approvvigionamento della risorsa idrica per i*

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

servizi igienici presenti nell'attività e per il fabbricato ad uso residenziale (cat A/2) censito nella particella 93 del foglio 19 del Comune di Scontrone".

In maniera del tutto imponderabile la Regione avrebbe osservato che il suddetto approvvigionamento risulterebbe "*garantito dalla Sorgente situata nel Foglio 8 P.lla 87 del Comune di Alfedena ma per tale prelievo non è stata presentata e/o adeguata documentazione*".

In tesi attorea tale aspetto giammai potrebbe costituire un profilo ostativo alla procedibilità della istanza di concessione di derivazione, che non riguarda affatto le modalità di approvvigionamento degli immobili di cui sopra, bensì soltanto il prelievo già in atto per lo stabilimento industriale sito in località Campo Dragone; né tantomeno sarebbe possibile comprendere, sulla scorta della scarna motivazione presente nella determinazione impugnata, quale sarebbe la rilevanza di tale circostanza ai fini della prosecuzione dell'istruttoria, trattandosi di immobili non ricompresi nell'istanza di derivazione di cui si discute e quindi estranei al procedimento in esame.

Per quanto attiene agli immobili in parola risultava peraltro pendente una domanda di fornitura idrica inoltrata al Comune di Scontrone sin dal 2014 e da ultimo, rinnovata in data 3.6.2024; in particolare, su tale richiesta pendeva una situazione di inopinato rimpallo amministrativo tra l'amministrazione civica e la SACA S.p.a. su quale dei due enti fosse competente ad evadere l'istanza di approvvigionamento idrico.

12. Il motivo è destituito di fondamento, venendo in rilievo un atto plurimotivato su un duplice profilo ostativo, per cui la determina impugnata è legittimamente fondata sul primo profilo ostativo, non idoneamente contestato da parte ricorrente, con conseguente irrilevanza delle critiche

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

mosse avverso la parte motivazionale del gravato provvedimento fondata sul secondo profilo ostativo.

12.1. Deve inverso farsi applicazione al riguardo della giurisprudenza amministrativa secondo la quale in presenza di un atto amministrativo c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, dal momento che, nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento. Il mancato accoglimento anche di uno solo dei motivi determina, dunque, l'inammissibilità degli altri per difetto d'interesse in quanto il privato non potrebbe trovare alcuna soddisfazione dall'eventuale accoglimento di una delle restanti censure, reggendosi il provvedimento gravato su altro autonomo motivo passato indenne al vaglio di legittimità (*ex multis* Cons. Stato, sez. II, 25 ottobre 2023, n. 9243; sez. VII, 8/05/2023, n. 4577; sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10643; sez. VI, 11/11/2022, n. 9904).

13. Ciò posto, deve evidenziarsi la legittimità delle integrazioni documentali richieste dalla Regione alla società istante, in ordine alle portate e ai volumi richiesti, rispetto ai quali si era rilevata una incongruenza rispetto alle necessità dichiarate, dovendo le valutazioni tecniche e ambientali essere parametrate sull'effettivo utilizzo della derivazione, venendo in rilievo utenza in atto.

13.1. Ed invero, non essendo mai intervenuto il parere dell'Autorità di Bacino, necessario per il prosieguo dell'*iter,* in alcun modo può parlarsi di regressione procedimentale.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

Senza l'acquisizione del parere di cui all'art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933, come da ultimo sostituito dall'art. 96, comma 1, del d.lgs. 152/2006, in ordine alla compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del Piano di tutela delle acque (PTA) di cui all'art. 121 del d.lgs. 152/2006, non si poteva infatti procedere con l'*iter* finalizzato al rilascio della concessione. Al riguardo la Provincia de L'Aquila aveva richiesto la nomina del Commissario *ad acta,* ma detta nomina non era avvenuta.

13.2. Peraltro, come evidenziato dalla Regione, nel 2023 era entrato in vigore il Decreto n.2/2023 il cui art. 56, comma 1 prevede "*I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposti alla disciplina del presente regolamento fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati, provvedendo alle necessarie integrazioni volte ad applicare le nuove procedure definite dai Titoli II, III, IV e V".*

13.2.1. L'*iter* istruttorio era dunque rimasto in una fase di stasi, in assenza del parere vincolante dell'Autorità di Bacino, dovuto peraltro al mancato invio da parte della Ditta delle integrazioni richieste nel 2014 e nel 2018, con la conseguente applicabilità dell'indicato art. 56 del Decreto n. 2/2023.

13.3. Pertanto, non è riscontrabile la censurata regressione procedimentale; ciò in disparte dal rilievo che la società ricorrente non ha mai agito con il rito sul silenzio onde ottenere la definizione dell*'iter* procedimentale risalente al lontano 2011.

13.4. Alle richieste dell'Autorità di Bacino, formalizzate alla ditta con nota prot.n. 0343831/18 del 06/12/2018 (allegato n. 35 fascicolo della Regione) mai riscontrata e "sfuggite" per sua stessa ammissione alla società ricorrente (ma risultate regolarmente inviate via pec, doc. 35 bis e ter del fascicolo della

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

Regione), aveva fatto seguito l'accertamento dei Carabinieri del 2022, dopo il quale il procedimento si era rimesso in moto.

13.5. A seguito del sopralluogo dei Carabinieri, nel 2023 il Servizio Genio Civile dell'Aquila riceveva infatti la nota spontanea della ditta (allegato n. 38 fascicolo della Regione) e, in attuazione del suddetto art. 56, provvedeva a richiedere le necessarie integrazioni, volte ad applicare le nuove procedure (allegato n. 39 fascicolo della Regione).

13.6. Sulla base delle dichiarazioni riportate dalla società nella nota acquisita in data 3 ottobre 2023 con prot.402755 (allegato n. 38 fascicolo della Regione), quindi mai rappresentate prima né oggetto di alcuna specifica richiesta di istruttoria precedente, perché dedotte nelle dichiarazioni della società istante rese solo in tale data, la Regione richiedeva nuovamente i chiarimenti sui quantitativi di acqua.

Infatti, solo con detta nota, avente ad oggetto "*Domanda di concessione per derivazione, prot. n. 3482 del 09/09/2011, da un lago artificiale esistente in località "Campo Dragone" in Comune di Scontrone (AQ) ad uso industriale. Codice utenza AQ/D/1777. – Trasmissione integrazioni*", la società istante trasmetteva la seguente documentazione

"*Motivazioni dell'intervento; Ubicazione e caratteristiche costruttive dell'opera; Tipologia utilizzo delle risorse idrica; Caratteristiche del prelievo e della restituzione;*

Caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche; Aspetti vincolistici; Valutazione del rischio ambientale Allegati: planimetrie, letture contatori, scheda I – Censimento utilizzazioni in atto".

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

13.6.1. Nella nota in questione, la società dichiarava che il prelievo di acqua nell'anno 2022 era stato superiore a quello richiesto nell'istanza di concessione, quindi l'istanza del 2011 risultava non conforme all'attuale fabbisogno produttivo della società e di conseguenza non in linea con tutte le considerazioni tecniche e ambientali a corredo della pratica.

13.6.2. La società nel 2023 inviava poi un registro di letture contatore acqua (con riferimento all'autorizzazione alle emissioni) (Allegato n.38 cit.) che registrava con cadenza irregolare le letture dal 26/06/2013 al 09/05/2023.

13.7. In data 23 aprile 2024 con nota prot. 168736 (allegato n. 39 fascicolo Regione) il Servizio del Genio Civile DPE016, riscontrava la documentazione ricevuta, precisando in primo luogo che la derivazione non poteva essere definita "preferenziale", come riportato nella domanda avanzata dalla ditta nel 07.09.2011 prot. 56237, in quanto secondo l'art. 4 del r.d. 1775/1933 e l'art. 95, comma 6, del d.lgs. 152/2006, la concessione preferenziale può essere assentita a colui che ne abbia fatta espressa richiesta entro il 31 dicembre 2007 per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli elenchi delle acque pubbliche. Pertanto, visto il consumo attuale dichiarato pari a 226.800 mc/anno, incrementato di oltre il 60% rispetto alla quantità iniziale richiesta alla data della prima istanza di concessione (86000 mc/anno,) la domanda non poteva essere definita "preferenziale".

Inoltre, chiedeva: 1) di giustificare mediante documentazione più approfondita la valutazione di stato quantitativo "buono" relativo al corpo idrico sotterraneo della Piana di Castel di Sangro, riportata nella relazione tecnica acquisita in data 03/10/2023 con prot. 402755; 2) chiarimenti sulle

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

particelle catastali interessate alla derivazione e trascritte nell'istanza di concessione acquisita in data 07/09/2011; 3) di "*adeguare l'istanza di concessione inserendo il quantitativo reale riferito al consumo idrico annuo in funzione delle attività svolte nel sito produttivo e dei rispettivi usi*", in quanto la domanda di concessione, e le relative considerazioni tecniche e ambientali, erano state elaborate per un prelievo idrico di 226.800 mc/anno, inferiore al massimo prelievo idrico dichiarato pari a 306.330 mc/anno.

La stessa società aveva infatti dichiarato di aver prelevato dalla derivazione oggetto dell'istanza per l'anno 2022 un totale di mc 306.330 di acqua, corrispondenti a 79.530 mc/anno in più rispetto ai 226.800 mc/anno richiesti, pari ad un eccesso del 35%.

La società rispondeva con nota acquisita in data 24 maggio 2024 prot. n. 213390 (allegato n.40 fascicolo Regione), dichiarando che i consumi riportati erano effettivamente quelli necessari alla conduzione delle attività e che per quei consumi venivano corrisposti i relativi canoni dovuti. Quindi confermava un consumo superiore a quello riportato nell'istanza di concessione, senza peraltro nessun riscontro fotografico, se non quelli relativi al 2022 e 2023.

14. Ciò posto, le doglianze attoree sono destituite di fondamento in quanto la Regione ha preso in considerazione i quantitavi richiesti nell'istanza del 2011 – e non quelli della precedente istanza del 2007 – risultati inferiori rispetto al prelievo effettivo, posto che, come evidenziato dalla stessa Regione, la media dell'acqua consumata va calcolata annualmente, con riferimento a ciascun anno solare e non, come ritenuto dalla società ricorrente, su base pluriennale.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

14.1. Come previsto dalla Parte X del Decreto n.2/Reg. del 17.08.2023 – applicabile *ratione temporis*, non essendo stato il procedimento concluso – nell'Elaborato ET.2-Relazione Tecnica punto 4), si devono riportare le caratteristiche del prelievo, ossia volume annuo, portata massima e media di prelievo, durata del prelievo ed eventuale modulazione dello stesso nel tempo. Secondo l'art. 3, lettera x) di tale Regolamento il volume di prelievo viene definito come "*la quantità di acqua, espressa in mc/anno, corrispondente al volume totale concesso nel corso dell'anno solare*".

14.2. Risulta dunque di palmare evidenza che il volume debba essere riferito all'anno solare e non alla media dei consumi registrati negli anni.

14.3. Ciò posto, dalla svolta istruttoria è emerso che i quantitativi di acqua prelevati, quanto meno nell'anno 2022 (306.330 mc/anno), sono risultati superiori di oltre il 35% rispetto a quelli stimati nell'istanza di concessione; questo comporta che le considerazioni tecniche e ambientali, trasmesse in precedenza, sono risultate sottostimate e quindi non conformi con l'attuale utilizzo dichiarato, per cui si è ritenuto che andassero adeguate.

14.4. In mancanza di detto adeguamento la Regione non ha potuto fare altro che archiviare la procedura.

14.5. Inoltre, come evidenziato dalla Regione, non sono state trasmesse le letture dei consumi per le annualità 2023 e 2024; né rileva che i dati relativi al 2023 e 2024 non siano stati espressamente richiesti in precedenza, posto che la richiesta deve intendersi sottesa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, cui la ricorrente non ha dato riscontro *in parte qua*; né risulta agli atti l'esitazione di tale richiesta nel presente giudizio, non risultando depositato alcun allegato contrassegnato con il n. 24.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

15. Alla luce degli evidenziati profili, in mancanza di dati certi circa i consumi effettivi, in grado di attestare la congruenza con quanto dichiarato nell'istanza di concessione, e, comunque, in presenza di un consumo effettivo considerevolmente superiore rispetto al fabbisogno dichiarato nell'istanza di concessone (almeno per il 2022), l'istanza non poteva che essere dichiarata improcedibile, stante anche l'impossibilità di valutare la congruenza con le considerazioni tecniche ed ambientali a corredo della medesima istanza.

15.1. Ciò posto, come innanzi precisato, venendo in rilievo un atto plurimotivato, non residua interesse allo scrutinio delle ulteriori doglianze sollevate dalla società ricorrente nel primo motivo di ricorso riferite all'altro profilo ostativo contenuto nell'atto gravato.

16. Inoltre, anche il secondo motivo di ricorso, fondato su una mera censura di illegittimità derivata, formulata avverso il contestuale ordine di rimozione delle opere di derivazione e di ripristino dei luoghi, risulta destituito di fondamento.

17. In conclusione il ricorso va respinto.

18. Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame del Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. Civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2024, n. 05628; sez. VI,

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf

13 settembre 2022, n. 79492: 2 settembre 2021, n. 6209; 18 luglio 2016, n. 3176).

19. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Abruzzo, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in Roma, tenuta in data 11 marzo 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Dott.ssa Diana CAMINITI	Dr. Antonio Pietro M. LAMORGESE

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: DIANA CAMINITI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26db683a3bb3567541d1439ad5efaadf